

I.I.S. Don Lazzeri Stagi
Delibera Consiglio di Istituto n. 130 del 21.10.2025

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

INDICE

Premessa.....	60
Art. 1 – Sanzioni disciplinari: Principi.....	60
A. Sanzioni diverse dalla sospensione	61
B. Sanzioni che comportano la sospensione fino ai 2 giorni.....	61
C. Sanzioni che comportano la sospensione dai 3 ai 15 giorni	62
D. Sanzioni che comportano la sospensione per un periodo superiore a 15 giorni.....	62
E. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	63
F. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.....	63
G. Sanzioni riguardanti l'utilizzo dello smartphone in classe.....	63
Art. 2 – Procedura	64
Art. 3 – Impugnazione.....	65
Art. 4 – Sanzioni alternative	65
Art. 5 – Organo di garanzia	65
Art. 6 – Patto educativo di corresponsabilità	66

Premessa

Il presente Regolamento di disciplina attua quanto disposto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, introdotto con il DPR 249/98, modificato e integrato con DPR 235/07 e DPR 134/25, ai quali si rinvia per quanto di seguito non espressamente riportato, tenuto conto della normativa richiamata e delle successive modifiche e pareri esplicativi del MIM .

Art. 1 – Sanzioni disciplinari: Principi

Nella consapevolezza che la scuola ha il dovere morale, civile e professionale di vigilare sui comportamenti degli studenti e che i provvedimenti disciplinari tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino del giusto equilibrio, necessario per la correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il presente Regolamento di disciplina, parte integrante del Regolamento di Istituto, è adottato ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis del DPR 24 giugno 1998, n.249, così come modificati dagli artt. 1 e 2 del DPR 21 novembre 2007, n. 235, e si ispira ai criteri indicati in essi e nel Piano dell'Offerta formativa.

I provvedimenti hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Nessuna infrazione disciplinare può influire sul profitto, salvo applicazione D.L. 137/08 e s.m.i..

La responsabilità disciplinare è personale.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libertà di espressione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

I provvedimenti disciplinari sono proporzionati all'infrazione, tengono conto della situazione personale dello studente e sono ispirati, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Le sanzioni sono irrogate con tempestività dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'infrazione disciplinare e sono incrementate in caso di recidiva.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame di stato sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Le mancanze riferite alle normali infrazioni del Regolamento di disciplina e più in generale al Regolamento di Istituto saranno sanzionate, con gradualità proporzionata alla gravità del fatto, alla reiterazione delle stesse, alla situazione del manchevole con:

A. Sanzioni diverse dalla sospensione

MANCANZE

- Ritardi (almeno 3)
- Assenza ingiustificata
- Mancata consegna degli elaborati nei tempi stabiliti (almeno 3)
- Numerose dimenticanze del materiale idoneo allo svolgimento dell'attività scolastica
- Abbigliamento non idoneo all'attività didattica (es. attività ginnico-sportiva) (almeno 3)
- Linguaggio scurrile e irrispettoso nei riguardi dei compagni
- Disturbo in classe
- Detenzione e uso di materiale (quali, ad es. hi-pod) che possono in qualsiasi modo arrecare disturbo al normale svolgimento delle lezioni.

SANZIONI

1. **Richiamo scritto**
(Rapporto disciplinare)
2. **Comunicazione scritta formale**,
per il tramite la segreteria, in caso di
reiterazione semplice, con eventuale
conseguente colloquio

ORGANO COMPETENTE

Docente
Docente
Dirigente
(su segnalazione del Docente)

B. Sanzioni che comportano la sospensione per un periodo fino a 2 giorni

MANCANZE

- Gravi o reiterati comportamenti relativi alle infrazioni precedenti.
- Lievi imbrattamenti all'arredo scolastico che non comportino impegni di spesa.

SANZIONI

Sospensione fino a 2 giorni.

ORGANO COMPETENTE

Consiglio di classe

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.

C. Sanzioni che comportano la sospensione per un periodo tra i 3 e i 15 giorni

MANCANZE

- Fatti che turbino il regolare andamento della scuola e/o che possano anche configurarsi secondo alcune tipologie di reato (minacce, offese, lesioni, danni vandalici ecc.)
- Reati di lieve entità che violino la dignità e il rispetto della persona umana, ovvero che integrino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'integrità delle strutture pubbliche e private utilizzate, queste ultime, per attività didattica
- Condotte relative alla detenzione e al porto di armi improprie di cui è ammessa la libera vendita. Per la definizione di armi si applica la normativa vigente
- Danneggiamenti all'arredo o a parti dell'edificio scolastico, a servizi igienici o a porte.

SANZIONI

Sospensione tra i 3 e i 15 gg

ORGANO COMPETENTE

Consiglio di classe

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra i tre e i quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.

D. Sanzioni che comportano una sospensione per un periodo superiore a 15 giorni

MANCANZE

- Reati gravi che violino la dignità e il rispetto della persona umana, ovvero che integrino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per l'integrità delle strutture pubbliche e private utilizzate, quest'ultime, per attività didattica
- Condotte relative alla detenzione e al porto d'armi proprie e materie esplodenti di cui non è ammessa la libera vendita (per la definizione di armi proprie si applica la normativa vigente)
- violazioni amministrative (es. detenzione per uso personale) connesse con il T.U. sulle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al D.P.R.309/90
- Episodi reiterati riguardanti la sezione C

SANZIONI

Sospensione superiore a 15 gg.

ORGANO COMPETENTE

Consiglio di Istituto

- Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto se ricorrono la condizione di gravità tale da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

E. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

MANCANZE

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

o devono ricorrere situazioni di recidiva dei reati di cui sopra, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, ovvero sanzioni penali connesse con il T.U. sulle sostanze stupefacenti e psicotrope (D.P.R. 309/90)

o non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico.

SANZIONI

Sospensione fino al termine dell'anno sc.

ORGANO COMPETENTE

Consiglio di Istituto

F. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

MANCANZE

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio di istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

SANZIONI

Esclusione dallo scrutinio finale

Non ammissione all'esame di Stato

ORGANO COMPETENTE

Consiglio di Istituto

G. Sanzioni riguardanti l'utilizzo dello smartphone in classe:

MANCANZE

In applicazione della Circolare Ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025, già pubblicata sul Sito dell'Istituto, si vieta l'utilizzo dello **smartphone** e/o **device equivalenti**, per tutta la durata delle lezioni (intervallo compreso). Il **Collegio Docenti**, con delibera n. 25 dell'11 settembre 2025, ha stabilito che **durante le lezioni in aula** lo smartphone va **riposto spento o in modalità aereo, nel proprio zaino**, mentre **durante le lezioni in palestra** verrà **custodito in apposito contenitore chiuso**.

SANZIONI

ORGANO COMPETENTE

Consiglio di classe

Prima volta utilizzo smartphone	Avvertimento orale con trascrizione registro (nota generica)
Seconda volta utilizzo smartphone	Avvertimento con annotazione sul registro (nota disciplinare)
Utilizzo smartphone reiterato (utilizzo per tre volte)	Ulteriore annotazione sul registro e comunicazione formale (lettera) ai genitori
Utilizzo smartphone per la quarta volta	Ritiro temporaneo smartphone fino al termine delle lezioni
Utilizzo smartphone per la quinta volta	Ritiro temporaneo smartphone fino al termine delle lezioni e convocazione famiglia per un colloquio.
Utilizzo smartphone oltre la quinta volta	Sospensione fino a tre giorni
Utilizzo smartphone improprio con diffusione di dati/immagini/video contrario a norme sulla privacy	Sospensione fino a cinque giorni
Utilizzo smartphone improprio per finalità lesive a persone	Sospensione fino a quindici giorni

Art. 2 – Procedura

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.

La contestazione dell'addebito allo studente manchevole, l'acquisizione delle giustificazioni addotte dall'interessato, l'acquisizione di eventuali prove documentali e testimoniali e la loro valutazione, nonché l'irrogazione della sanzione, avvengono in forma orale, per le sanzioni di cui alla lettera A) e in forma scritta per le restanti sanzioni, nel rispetto delle modalità e dei principi di cui alla L. 241/90 e s.m.i..

Il docente ovvero il restante personale in servizio presso l'Istituto scolastico, rilevata una delle infrazioni di cui alle lettere B), C), D), E), segnala oralmente con sollecitudine al Dirigente scolastico l'accaduto, con carico di relazione scritta successiva, e comunque non oltre cinque giorni, evidenziando in modo chiaro e preciso gli elementi salienti del fatto, indicando eventuali testimoni presenti.

Il Dirigente, fatta salva l'eventuale obbligatoria denuncia all'A.G. o all'Autorità di polizia, contesta, entro 5 giorni dalla data in cui gli è pervenuta la relazione scritta, il fatto al manchevole, invitandolo a presentarsi per poter esporre le proprie ragioni all'organo competente a irrogare la sanzione. In alternativa l'interessato potrà produrre memoria difensiva scritta entro i 5 giorni successivi dalla data di ricezione della contestazione.

Il Dirigente, entro i 10 giorni successivi al deposito della memoria scritta ovvero alla scadenza del termine di presentazione della stessa, convoca l'organo competente all'irrogazione della sanzione.

Nel caso in cui si rilevi l'insussistenza del *fumus* nelle infrazioni citate, il Dirigente, entro 5 giorni dalla data di ricezione della segnalazione scritta, restituisce gli atti con motivata relazione al docente segnalante e/o al Consiglio di classe, per l'eventuale adozione della sanzione di competenza.

Nel caso di più violazioni commesse dalla stessa persona, ovvero da più persone in concorso o cooperazione tra loro, appartenenti alla competenza di diversi organi, è convocato l'organo competente per la violazione più grave, al quale è attribuita la competenza a decidere su tutte le violazioni.

Qualora l'organo chiamato a decidere rilevi la propria incompetenza per materia, rimette gli atti al competente organo in presenza di violazioni più gravi ovvero adotta la decisione, infliggendo la relativa sanzione, nel caso di violazioni appartenenti alla competenza dell'organo inferiore.

Nella seduta dell'organo, le funzioni di segretario sono svolte:

nel Consiglio di Istituto dal segretario ivi individuato;

nel Consiglio di classe dal docente designato dal Dirigente scolastico.

In apertura di seduta, che avviene in forma non pubblica, il Dirigente relaziona sull'accaduto e sulla memoria eventualmente addotta dall'interessato. Questi, se presente alla seduta, può essere assistito dagli esercenti la potestà genitoriale o da persona maggiorenne munita di delega scritta e documento di riconoscimento.

Nel corso della seduta stessa è prevista, su richiesta dell'interessato, l'audizione del medesimo e/o dell'esercente la potestà genitoriale (o persona maggiorenne delegata).

Eventuali domande allo studente incolpato ovvero agli esercenti la potestà genitoriale/persona delegata possono essere rivolte dal Presidente dell'organo collegiale ovvero dagli altri membri per il tramite del Presidente.

Al termine dell'istruttoria, lo studente e/o gli esercenti la potestà genitoriale/delegati possono decidere di rendere dichiarazioni conclusive. In ogni caso non intervengono per più di due volte.

Per la validità della delibera assunta, da parte dell'organo competente, occorre la maggioranza assoluta.

In sede di deliberazione non è possibile astenersi da parte di ciascuno dei singoli componenti.

In caso di parità di votazione, prevale il voto del Presidente.

Alla seduta dell'organo collegiale competente, seguirà la comunicazione orale all'interessato, da parte dell'Istituzione scolastica, dell'adozione del provvedimento disciplinare ovvero della mancata sanzione.

In caso di conflitto di interesse da parte dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, questi hanno l'obbligo di rappresentarlo e non possono prendere parte alla seduta dell'organo competente.

Nel caso di irrogazione di sanzione disciplinare, a eccezione delle sanzioni di cui alla lettera A), il provvedimento scritto motivato sarà portato a conoscenza dell'interessato nei 15 giorni successivi alla comunicazione orale.

Art. 3 - Impugnazione

È ammesso ricorso contro le sanzioni disciplinari, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento scritto, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni.

L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione irrogata.

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione disciplinare irrogata non potrà che ritenersi confermata.

È ammessa un'ulteriore fase impugnatoria, entro i 15 giorni successivi dalla decisione dell'Organo di garanzia della scuola, con la possibilità di proporre reclamo al Direttore Generale dell'USR.

Art. 4 – Sanzioni alternative

Allo studente, ai sensi dell'art.4 c.5 DPR 249/98, sono sempre offerte le seguenti sanzioni alternative:

- sospensione con obbligo di frequenza;
- percorso di recupero educativo promosso dalla scuola, di volta in volta individuato tenendo conto della gravità del fatto, della personalità del soggetto, della situazione familiare e sociale, del profitto scolastico, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

Nel caso in cui la famiglia e/o lo studente non partecipino al percorso di cui sopra o lo stesso non si concluda con esito positivo, viene applicata la sanzione originaria (sospensione).

Art. 5 – Organo di garanzia

COMPOSIZIONE

È costituito un apposito Organo di garanzia interno alla scuola così composto:

Dirigente scolastico, un docente designato dal Consiglio di Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti, un rappresentante eletto dai genitori.

È previsto inoltre un membro supplente per ciascuna delle componenti docenti/studenti/genitori che subentrano in caso di assenza e/o impedimento dei membri designati/eletti.

COMPITI

L'Organo di garanzia ha competenza:

sui ricorsi proposti, da chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'irrogazione della sanzione allo studente;

- decide, su richiesta degli studenti o da parte di chi vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione del presente Regolamento.

DURATA INCARICO E PROCEDURE DI ELEZIONE

L'Organo di garanzia si rinnova ogni anno e resta in carica fino all'istituzione del nuovo Organo.

Le elezioni, di norma, avvengono a inizio anno scolastico, entro il mese di ottobre, possibilmente in coincidenza con il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di classe.

In relazione all'elettorato attivo e passivo per le elezioni si rimanda a quanto previsto dall'OM 215 del 15

luglio 1991, art. 7, commi 4 e 5.

Il seggio elettorale è costituito da un presidente e due scrutatori, genitori e/o studenti dell'istituzione scolastica.

Le elezioni hanno luogo sulla base delle liste comprendenti tutti i genitori e gli studenti, suddivisi per classe e corso.

Ciascun elettore potrà esprimere fino a due preferenze.

Risulteranno eletti i genitori e gli studenti con il maggior numero di voti.

Nell'ipotesi in cui due o più persone riportino, ai fini dell'elezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, all'individuazione del più anziano di età.

Nel caso di dimissioni, decadenza, incompatibilità, conflitto di interesse della componente genitori/studenti, subentra il primo dei non eletti.

Il docente designato dal Consiglio di Istituto è surrogato da altro docente nominato dal medesimo organo qualora abbia già fatto parte dell'organo collegiale che ha deciso la sanzione ovvero sia a qualsiasi titolo interessato all'esito del procedimento.

Tranne i casi di incompatibilità temporanea, un membro surrogato non rientra a far parte dell'Organo di garanzia.

Delle operazioni di spoglio dei voti è redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio elettorale.

Al termine delle operazioni di voto, che di norma avvengono contestualmente alle elezioni dei rappresentanti di classe, il verbale sarà chiuso in una busta e depositato presso la segreteria dell'Istituto.

I rappresentanti delle liste dei candidati e i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione elettorale dell'Istituto.

I ricorsi sono decisi dalla Commissione elettorale di Istituto entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

FUNZIONAMENTO

L'Organo di garanzia:

- o è convocato dal dirigente entro 15 giorni dalla data di ricezione del ricorso o della richiesta di risoluzione del conflitto;

- o decide esclusivamente sulla base dell'esame del ricorso proposto, della documentazione acquisita nell'istruttoria e di eventuale documentazione integrativa proposta dall'amministrazione scolastica;

- o in prima convocazione deve essere "perfetto", ovvero può deliberare se sono presenti tutti i membri. In seconda convocazione funziona, invece, con i membri effettivamente partecipanti alla seduta e, comunque, con la necessaria partecipazione di almeno un docente e un genitore e/o studente, oltre al presidente. In terza convocazione, la seduta è legalmente costituita con la partecipazione del presidente e di un membro;

- o in sede di deliberazione non è possibile astenersi da parte di ciascuno dei singoli componenti.

Art. 6 – Patto educativo di corresponsabilità

Contestualmente all'iscrizione alla scuola, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del **Patto educativo di corresponsabilità**, finalizzato a individuare in modo analitico e condiviso i diritti e i doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica, famiglie, studenti.

All'inizio delle attività didattiche, la scuola pone in essere una serie di iniziative finalizzate all'accoglienza dei nuovi studenti, alla presentazione e condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'Offerta formativa, del Patto educativo di corresponsabilità e dei Regolamenti di Istituto.